

Regolamento viaggi di istruzione

emanato con delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 11 dicembre 2024

Art.1 – Finalità

1. I viaggi d'istruzione fanno parte integrante della programmazione educativa e didattica in quanto iniziative integrative del percorso formativo, funzionali agli obiettivi educativi, cognitivi, culturali e didattici presenti nel PTOF. Poiché anche i viaggi di istruzione sono “progetti” la cui realizzazione è frutto della sinergia dell'elemento progettuale didattico e di quello organizzativo e amministrativo-contabile, anche per essi sono necessari una programmazione responsabile e attenta, un loro monitoraggio e una valutazione a consuntivo. **Non potranno prendere parte alle attività fuori sede scolastica gli alunni privi dell'autorizzazione rilasciata dai genitori per uscite sul e fuori territorio e gli alunni privi di copertura assicurativa.**

Art 2 – Tipologie delle iniziative

1. I consigli di intersezione, interclasse e classe, all'inizio di ogni anno scolastico, verificano le possibilità di attuare le suddette iniziative, a beneficio di tutti gli alunni frequentanti le scuole di pertinenza formulando le proposte da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.
Si considerano le iniziative distinte nelle diverse tipologie:
 - viaggio d'istruzione – prevede almeno un pernottamento
 - visita guidata – ha la durata di un'intera giornata
 - uscita didattica – si conclude entro l'orario di lezione
 - viaggio connesso alle attività sportive – viaggi finalizzate ad esperienze ed attività sportive.
2. Agli alunni è necessario fornire preventivamente gli elementi conoscitivi per una adeguata documentazione sul contenuto delle iniziative stesse.
3. È opportuno scegliere località significative sotto l'aspetto culturale, artistico, ambientale, privilegiando quelle più vicine, anche per evitare di sottoporre le famiglie ad impegni economici elevati.

Art 3 - Criteri e modalità organizzative

1. Le uscite didattiche e i viaggi proposti, coerenti con le finalità, gli obiettivi e i contenuti elaborati nelle programmazioni di classe, sono proposti ai consigli di intersezione, interclasse e di classe che ne indicano gli accompagnatori, tra cui il referente e i supplenti.
2. I vari consigli devono indicare particolare attenzione al quadro d'insieme delle iniziative e dei costi che esse comportano.
3. Possono essere approvati i viaggi e le visite se vedono la più ampia partecipazione degli alunni: deve essere assicurata la partecipazione di almeno 2/3 degli alunni componenti le singole classi coinvolte. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti appartenenti a classi diverse (es. uscite connesse ad attività sportive).
4. Gli studenti che non partecipano al viaggio devono essere presenti a scuola secondo il normale orario delle lezioni. In caso di assenza devono presentare la dovuta giustificazione.
5. Le richieste di autorizzazione alla visita o al viaggio, completa della specificazione dei servizi desiderati, devono pervenire all'ufficio didattica entro fine ottobre.

6. La segreteria provvede alla richiesta dei preventivi alle ditte o agenzie seguendo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.
7. Il Consiglio d'Istituto delibera il piano delle visite e dei viaggi entro il mese di novembre. Il Piano dovrà rientrare nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario in corso.
8. Ai viaggi d'istruzione e alle visite guidate è rigorosamente vietata la partecipazione di persone estranee alla scuola salvo casi documentati. La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, solo in casi eccezionali e previo assenso del dirigente scolastico, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'Istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.
9. Per la scuola secondaria di I grado spetta al consiglio di classe valutare l'opportunità della partecipazione ai viaggi d'istruzione da parte degli studenti che abbiano subito provvedimenti disciplinari. Il numero degli studenti non ammessi sarà sottratto al totale per il computo dei due terzi del presente regolamento.
10. Per i viaggi d'istruzione e visite guidate, se l'iniziativa interessa una sola classe sono necessari due accompagnatori, se più classi uno ogni quindici alunni; al numero di accompagnatori va aggiunto un docente o educatore per ogni alunno con disabilità. Se al viaggio/visita/uscita partecipano due o più alunni con certificazione a norma della L.104/92, è possibile valutare, in accordo con il dirigente scolastico e la Funzione Strumentale dedicata, il numero di accompagnatori in relazione all'età dei discenti, il grado di autonomia e la tipologia di disabilità.

Art.4 - Docenti accompagnatori

1. Gli accompagnatori dovranno di norma essere docenti delle classi interessate o eventualmente docenti del plesso.
2. La disponibilità dei docenti a fungere da accompagnatori dovrà essere segnalata sull'apposito modulo di presentazione del viaggio/uscita didattica.
3. I docenti accompagnatori sono in numero di uno ogni quindici studenti partecipanti.
4. È obbligatorio individuare almeno due docenti sostituti.
5. I docenti accompagnatori assumono la responsabilità di cui all'articolo 2048 del Codice Civile ("Culpa in vigilando"), integrato dall'art.61 Legge 312/1980, nei riguardi di tutti gli studenti partecipanti al viaggio, anche se non espressamente affidati a loro.
6. I docenti accompagnatori hanno il compito di:
 - raccogliere la dichiarazione di assenso dei genitori;
 - ricordare il rispetto dei tempi nel versamento delle quote;
 - predisporre il modulo di richiesta per effettuare il viaggio, la visita o l'uscita didattica;
 - inviare le informazioni necessarie all'ufficio didattica per la preparazione degli elenchi degli alunni partecipanti;
 - segnalare tempestivamente all'ufficio didattica il nominativo di eventuali allievi che per gravi e documentati motivi siano impediti a partecipare al viaggio di istruzione o all'uscita didattica;
 - per i viaggi di istruzione far pervenire agli studenti e alle loro famiglie, almeno una settimana prima della partenza, un foglio indicante: l'itinerario dettagliato giorno per giorno; l'ora di partenza; il punto di ritrovo; l'ora prevista per il rientro; l'ubicazione e il numero di telefono dell'albergo; le regole di comportamento che gli studenti devono seguire durante il viaggio;
 - redigere, sull'apposito modulo, una relazione sull'andamento del viaggio di istruzione, contenente anche osservazioni utili per l'organizzazione di viaggi futuri.

Art.5 - Costi

1. Tenuto conto delle indicazioni contenute nella C.M. n. 291/92, non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero la stessa natura e finalità delle iniziative in parola.
2. Il Consiglio di Istituto si riserva di valutare l'effettiva fattibilità dei viaggi di istruzione in base ai preventivi acquisiti in relazione alle attività proposte dal Collegio Docenti.
3. Per le uscite e le visite guidate non è previsto il rimborso del mezzo di trasporto.

4. L'adesione alla partecipazione è vincolante e successivamente le famiglie dovranno procedere al pagamento della quota stabilita

Art.6 - Sicurezza

1. Ove possibile si potranno effettuare spostamenti in treno.
2. Si eviteranno gli spostamenti nelle ore notturne, se il mezzo di locomozione scelto è il pullman.
3. Le agenzie di viaggio interpellate dovranno essere in possesso di licenza di categoria AB.
4. Le ditte di autotrasporto devono produrre i documenti e le certificazioni che ne attestino l'affidabilità e il possesso di tutti i requisiti a norma delle leggi vigenti.
5. Nel caso di spostamenti in pullman superiori a nove ore giornaliere continuative il mezzo dovrà avere doppio autista.
6. Durante il tragitto con i mezzi di trasporto, i docenti accompagnatori avranno cura di garantire che gli alunni rimangano al loro posto, evitando che si creino situazioni pregiudizievoli per l'incolumità degli alunni, degli autisti e degli stessi accompagnatori.

Art.7 – Uso dei telefoni cellulari e dei dispositivi elettronici solo per alunni della scuola secondaria di I grado

1. Per le visite guidate e per i viaggi, gli alunni potranno portare il cellulare a fini didattici, ma il suo uso è vietato durante l'attività didattica e durante il tragitto, salvo diverse indicazioni dei docenti accompagnatori.
2. Il cellulare sarà tenuto spento e gli alunni potranno contattare telefonicamente le famiglie durante la pausa pranzo, prima del rientro – per confermare la puntualità del programma o comunicare eventuali ritardi – e/o in caso di effettivo bisogno, previa autorizzazione dei docenti.
3. Nei viaggi di istruzione di più giorni, l'uso del cellulare per contattare le famiglie è consentito anche al mattino, prima dell'inizio dell'attività didattica, e nel periodo serale, prima/dopo cena, salvo diverse indicazioni dei docenti accompagnatori.
4. La scuola non risponde per eventuali danni o smarrimenti.

Art.8 – Materiali fotografici e filmati

1. Fotografie e filmati possono essere realizzati dagli alunni previo consenso dei docenti accompagnatori.
2. I docenti possono effettuare foto o filmati da condividere eventualmente con gli alunni partecipanti come documentazione dell'attività svolta e solo a fini didattici.
3. Né immagini, né video effettuati in visite guidate/viaggio di istruzione potranno essere pubblicati sui social network.

Art 9 - Disposizioni finali

1. Tutti i partecipanti ai viaggi, visite o uscite dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni personali o cumulativi.
2. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento e di documento di riconoscimento.
3. Tutti i viaggi di istruzione e le visite guidate avranno, di norma, come sede di partenza e di arrivo, il plesso scolastico di appartenenza. Da tale punto avrà quindi inizio l'uso del mezzo di trasporto stabilito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Armida Truppi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co.2 del dlgs. n° 39/93